

nuto al *iussum de restituendo* del giudice. Orbene, questo effetto consiste proprio nel *iuramentum in litem*. Ne consegue, così, un nesso inscindibile nel processo formulare fra giuramento estimatorio e formole munite di clausola restitutoria, in quanto solo in esse vi è il *iussum de restituendo* e solo questo *iussum de restituendo* può dar luogo alla *contumacia* del convenuto, che è, infine, il solo presupposto classico del *iuramentum in litem*.

La dimostrazione della tesi enunciata si conclude, così, con un rigore ineccepibile. Tanto più accoratamente, perciò, si rimpiange la morte prematura dell'A., che gli ha impedito di scrivere le pagine, che avrebbero dovuto, tra l'altro, illustrare — come appare da numerose anticipazioni svolte nel testo — la nuova funzione che il giuramento estimatorio ebbe a svolgere nel processo giustiniano. Affermatasi la possibilità di eseguire la condanna in forma specifica, il giuramento estimatorio diviene ora la conseguenza non più della *contumacia* in generale, ma della *contumacia* di colui che ha cessato dolosamente di possedere, « con la conseguenza che, laddove la *contumacia* era l'unico presupposto classico del *iuramentum in litem*, ora è il dolo (rispetto all'avversario) che la scalza e finisce col rimpiazzarla » (pp. 221-222). Il volume è corredato dall'indice delle fonti. [L.A.].

2. Il secondo volume della *Enciclopedia classica spagnola* è stato curato da Manuel Marin y Peña ed è dedicato alle *Instituciones militares romanas* [(Madrid 1956) p. XXIII + 511]. E' un'opera, naturalmente, elementare, ma informatissima, precisa, sistemata con criteri efficaci. Una prima parte, di sette capitoli, ha carattere storico-cronologico e va dall'età più vetusta sino all'esercito post-augusteo. La seconda parte, di diciannove capitoli (p. III ss.) ha carattere analitico ed offre un panorama interessantissimo, completo, spesso ignorato dai non cultori di questi specifici argomenti, della organizzazione militare romana, sia di terra che di mare. Completano il libro due accurati indici alfabetici, rispettivamente delle materie e degli autori. [A.G.].

3. « Discorso continuato sui problemi più urgenti e più rischiosi di ordine giuridico e storiografico generale, tenuto da chi ha raggiunto la più comprensiva ed obiettiva contemplazione della esperienza giuridica e di quella storica »: così Luigi Scavo Lombardo ci introduce alla lettura delle *Pagine sparse di storiografia e di diritto* di Arturo Carlo JEMOLO (Milano 1957, p. XXIV + 376), dandoci, sin dai primi momenti della sua prefazione, la testimonianza più aderente e spontanea di una misura umana — quella di Jemolo — certamente esemplare per la sua più cosciente disponibilità verso ogni stimolo del reale. Il libro, che comprende soltanto una minima parte degli scritti minori pubblicati da Jemolo su riviste e in opuscoli oggi introvabili, raccoglie complessivamente diciotto saggi: di cui undici più direttamente interessati ai molteplici aspetti della più recente problematica giuridica; sette — invece — dedicati a ricerche storiografiche; astratte, però, dai dati concreti di una precisa indicazione ambientale per essere impegnata più direttamente agli aspetti metodologici dell'indagine storicistica.

Gli scritti sono raccolti secondo un criterio cronologico. Dai saggi sulle

relazioni tra diritto e coscienza comune (*Il diritto come lo vedono i non giuristi; Il nostro tempo ed il diritto*) pubblicati tra il 1931-32, a quello, acutissimo, sull'atteggiamento del giurista di fronte alle concrete esigenze della politica e alle valutazioni che quella gli suggerisce; da questo contributo dato alle stampe nel 1944, proprio quando la coscienza individuale riacquistava una più precisa nozione della sua condizione civile; dalle pagine accorate delle sue « Confessioni » alle limpide, anche se discutibili osservazioni sul problema crociano dei « futuribili »; sino alla disamina attenta e disincantata di un certo diffuso scetticismo che la società moderna dimostra verso i dati dell'esperienza giuridica, l'intera raccolta a volte evidenti, a volte più sottili e ritrosi ad ogni osservazione superficiale, presenta i segni di una ricerca sempre ansiosa di cifre che valgano a restituire o a sottolineare il contenuto umano di ogni problema giuridico, di ogni interesse storiografico.

E' proprio la profonda vocazione al dialogo, questa coscienza esistenziale, e, in più, la presenza di una virile concezione della storia e, quindi, di vita e di azione, a fare di queste « pagine sparse » un'opera unitaria, una esemplare testimonianza e non tanto di interessi molteplici, sibbene di pensiero e di fede. [A. M.].

4. Una trattazione dedicata alle *leges XII tabularum*, argomento sempre verdissimo malgrado tutto, non può essere che la benvenuta. E se la trattazione proviene da una terra romanisticamente lontana, come il Brasile, più benvenuta ancora. Questi i motivi per cui accoglieremo con particolare soddisfazione l'opera recente di Silvio A. B. Meira, « cattedratico interino » della Facoltà giuridica del Pará [*A lei das XII tábuas, Fonte do direito publico e privado* (Belém 1956) p. XV+169], la quale ha sicuramente contribuito, nel suo paese, alla conoscenza della letteratura europea, largamente citata. [A.G.].

5. Jean Gaudement [*La formation du droit séculier et du droit de l'Église aux IV^e et V^e siècles* (Paris 1957)] presenta il suo nuovo libro come nato da un corso universitario, manuale per lo studio delle fonti giuridiche del quarto e quinto secolo. L'opera si articola in tre parti. Nella prima, l'A. prende in esame la legislazione degli imperatori; ne esamina le costituzioni da un punto di vista formale, soffermandosi sulla loro redazione, sulle cause che hanno dato loro vita, sulla loro estensione e sulle diverse classificazioni che ne derivano (p. 11 ss.). Successivamente egli si ferma sulle codificazioni, dapprima del Gregoriano e dell'Ermogeniano (p. 40 ss.), poi del Teodosiano (p. 44 ss.); e qui l'esame è più approfondito e si estende a trattare delle possibili fonti utilizzate nella compilazione del codice e della tecnica di utilizzazione delle fonti stesse. L'A. passa quindi a studiare gli scritti della dottrina e delle scuole nel IV e V secolo (p. 69 ss.) considerando le opere dei classici sia nel valore che esse conservano come testi di un diritto ancora vigente, valore limitato prima dalle disposizioni di Costantino e poi dalla legge delle citazioni, sia nell'analisi e nel commento che su di esse esercitarono le varie scuole, sia d'Oriente che d'Occidente. Gli ultimi due capitoli della prima parte sono de-